



COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 40 del 29-12-2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, in forma mista ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Muzzarelli Stefano	Presente	Guiducci Maria Paola	Presente
Altariva Giovanni	Presente	Seghi Alice	Presente in videoconferenza
Poli Sergio	Presente	Gherardini Alessandro	Presente
Perfetti Simone	Presente in videoconferenza	Zanaglia Giuliano	Presente in videoconferenza
Forni Clemente Maria	Presente	Giacomelli Ezio	Presente
Turchi Andrea	Presente	Pigati Ramona	Presente
Lorenzini Giacomo	Presente		

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale, **Dott.ssa Monia Giambi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Stefano Muzzarelli**, in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopraindicato.

N. 40 - OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.
- Il Regolamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2021;

CONSIDERATO in merito ai termini di approvazione delle aliquote:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.*";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

CONSIDERATO in generale in merito all'efficacia delle aliquote approvate:

- in generale, l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale*

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO inoltre che, in merito all'Addizionale Comunale all'IRPEF

- è in atto la riforma degli scaglioni delle aliquote IRPEF;
- tale riforma produrrà effetti sul gettito dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a parità di aliquote e detrazioni comunali vigenti;
- allo stato attuale, la scrivente Amministrazione non dispone di sufficienti dati e informazioni per determinare la variazione di gettito derivante dalla riforma sulle aliquote IRPEF e di conseguenza per adeguare le proprie aliquote e detrazioni in modo da garantire l'invarianza del gettito previsto;
- da informazioni pubblicate sul portale IFEL (alla pagina <https://www.Fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11543-decreto-di-riforma-dell-irpef-scaglioni-invariati-e-termini-prorogati-per-l-addizionale-irpef>) risulta che:
 - per il 2024, ai soli fini delle addizionali comunale e regionale all'IRPEF, si potrà mantenere l'articolazione sui quattro scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;
 - il termine per le deliberazioni comunali relative al 2024 sarà fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo schema di decreto delegato per l'addizionale regionale;

CONSIDERATO che in materia di aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF:

- si intende confermare per l'anno in oggetto le aliquote e la detrazione vigenti nel 2023;
- fin da ora, si procederà a modificare il quadro delle aliquote e detrazioni approvate in questa sede al fine di adeguare lo stesso in ragione della riforma degli scaglioni delle aliquote IRPEF qualora, successivamente alla adozione della presente deliberazione, tale intervento si dovesse rendere necessario al fine di garantire il gettito necessario per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di adottare un'articolazione tariffaria in conformità con gli scaglioni di reddito previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F., in alternativa all'aliquota unica;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita una soglia di esenzione quando sono presenti specifici requisiti reddituali;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "*limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta*" e, pertanto, "*nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

RILEVATO che il Comune di Fanano ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 con delibera di consiglio comunale n. 6 del 30/03/2023, in vigore dal 01/01/2023, nelle seguenti misure:

- da 0 a 15.000,00 = 0,60%
- da 15.001,00 a 28.000,00 = 0,65%
- da 28.001,00 a 50.000,00 = 0,70%
- da 50.001,00 = 0,80%

con soglia di esenzione assoluta per i redditi fino a 15.000,00 €;

RITENUTO di mantenere le aliquote attualmente in vigore anche per l'anno 2024;

RILEVATO che pertanto non risulta necessario modificare il regolamento di cui sopra ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Sentita la relazione introduttiva del Sindaco (il tutto integralmente registrato a norma dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio comunale);

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con riscontro audio/video per i Consiglieri presenti in videoconferenza;

DELIBERA

1. Di richiamare le motivazioni esposte in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di confermare le aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche stabilite con deliberazione di C.C. n. 5/2022 per l'anno 2023 anche per l'anno 2024, come di seguito riportate:
 - L'aliquota fissata per l'anno 2023 è applicata sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:
 - da 0 a 15.000,00 = 0,60%
 - da 15.001,00 a 28.000,00 = 0,65%

- da 28.001,00 a 50.000,00 = 0,70%
- da 50.001,00 = 0,80%

con la previsione di una soglia di esenzione assoluta per i redditi fino a 15.000,00 €.

3. Di stimare in € 235.000,00 il gettito atteso derivante dall'addizionale comunale all'IRPEF per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Di incaricare i competenti servizi all'inserimento del presente atto inserire all'interno sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa mediante appello nominale effettuato dal Vice Segretario, con riscontro audio/video per i Consiglieri presenti in videoconferenza, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Sig. Stefano Muzzarelli

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Monia Giambi

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.